

Capo II

Promozione di corretti stili di vita e riduzione dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e alle emergenze veterinarie

ART. 7

(Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica)

1. All'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti : " Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività. " .

2. L'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "Art. 20. 1. La installazione di distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco è ammessa, oltre che da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, solo dai rivenditori di generi di monopolio:

a) all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze;

b) su conforme autorizzazione degli uffici regionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme amministrative per tale autorizzazione, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

2.I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco, sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione."

3. I sistemi automatici di rilevamento dell'età anagrafica previsti dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, come modificato dal comma 2, sono adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ipotesi A Ludopatia

4. Al fine di prevenire fenomeni di ludopatia sono vietate:

a) le comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, dirette o indirette, che inducano all'acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco con vincita in denaro, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive, newslot o ad attività, anche on line, comunque denominate finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso, all'interno di programmi radiotelevisivi rivolti ai minori nei venti minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi e

nella intera fascia oraria dalle 16.00 alle 19.30;

b) in qualsiasi forma, la pubblicità del gioco di cui alla lettera a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori;

c) la pubblicità diretta o indiretta del gioco di cui alla lettera a) sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori;

d) qualsiasi forma di propaganda pubblicitaria che rappresenti i minori intenti a giochi con vincita in denaro.

5. Ciascuna violazione del concessionario o titolare di autorizzazione delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000. In caso di recidiva si applica una sanzione da euro 50.000 ad euro 100.000. Alla terza violazione la concessione è sospesa, quale sanzione accessoria, per anni due. Qualora l'attività di gioco, anche on line, avvenga in mancanza delle prescritte autorizzazioni o concessioni governative la violazione del divieto è punita con la sanzione pecuniaria da euro 150.000 ad euro 300.000 e comporta l'impossibilità per tutti i soggetti coinvolti di ottenere le prescritte autorizzazioni o concessioni per anni cinque.

6. In attesa di una nuova disciplina organica in materia di giochi e di contrasto della ludopatia l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le concessioni da bandire successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si attiene a linee guida determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'interno, volte al predetto contrasto, con particolare riferimento alla pubblicità, che deve indicare le probabilità di vincita, alla previsione di un piano di controlli particolarmente mirato ai punti vendita posti nelle vicinanze di istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto, nonché alla definizione di condizioni contrattuali che prevedano chiusure temporanee in presenza di fenomeni estesi di ludopatia, anche su segnalazione dei Sindaci competenti per territorio. Per le concessioni da bandire successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la distanza minima dei punti vendita da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto è fissata in 200 metri. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica possibili soluzioni tecniche atte a precludere l'accesso per via telefonica o telematica ai prodotti di gioco da parte dei minori di anni diciotto.

7. All'articolo 419 del Codice civile, al secondo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Può altresì disporre la sospensione di procedure esecutive in caso di soggetto affetto da ludopatia."

Ipotesi B ludopatia

8. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il turismo e lo sport dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

